



# *Citta' di Sala Consilina*

Provincia di Salerno - C.A.P. 84036

ORDINANZA N. 13

ANNO 2014

Ordinanza di divieto d'uso della sorgente naturale Taverne come lavatoio pubblico per finalità di tutela ambientale e della fauna ittica.

## IL SINDACO

**PREMESSO** la vecchia struttura del lavatoio pubblico Taverne negli anni passati è stato assoggettato ad intervento di riqualificazione per essere adibito ad Acquario didattico del Fiume Tanagro;

**CHE** la struttura, dopo l'intervento di trasformazione, è stata assegnata in gestione all'associazione ATAPS Tutela Ambientale onlus, con espressi fini di tutela dell'ittiofauna ed educazione ambientale legata alla didattica;

**RILEVATO** che nonostante l'intervento di trasformazione e diversa destinazione del lavatoio pubblico Taverna, numerose massaie continuano a far uso della fonte d'acqua per lavare i panni, pratica che di fatto viene svolta utilizzando come lavatoio naturale l'area immediatamente contigua al punto in cui sgorga la sorgente;

**Che** tale pratica purtroppo comporta l'utilizzazione da parte delle lavandaie di detersivi, che come è noto contengono tensioattivi biodegradabili, enzimi ed altre sostanze tossiche/nocive per gli organismi acquatici;

**PRESO ATTO** che nelle acque della sorgente in parola staziona una colonia di gamberi di fiume nostrano, appartenente alla fauna bentonica di pregio oggetto di espressa tutela;

**Che** l'acqua della sorgente alimenta altresì alcune vasche esterne all'acquario con presenza di pesci appartenenti alla fauna ittica locale;

**Che** è pertanto indispensabile prevenire fenomeni di eutrofizzazione delle acque;

**DATO ATTO** peraltro che l'acqua della fonte naturale Taverne da sempre è utilizzata dai contadini della zona per irrigare i numerosi orti e giardini esistenti nell'area e che grazie al reticolo di fossi e canali alimentati dalla sorgente Taverna sono caratterizzati da alto indice di produttività orticola;

**Che** tali prodotti agricoli vengono commercializzati in buona parte mediante immissione diretta nel mercato locale giornaliero e/o settimanale;

**Che** l'uso della sorgente Taverne come lavatoio pubblico tra l'altro genera, più in generale, fenomeni di inquinamento ambientale, in netto contrasto con la direttiva comunitaria sulle acque, i cui obiettivi principali si inseriscono in quelli più complessivi della politica ambientale della Comunità che deve contribuire a perseguire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità ambientale, nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che deve essere fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

**VISTA** la legge della regione Campania n.17 del 23/11/2013, in materia di pesca, tutela, protezione ed incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della regione;

**VISTA** la normativa nazionale di settore, finalizzata alla tutela delle risorse idriche ed alla tutela e salvaguardia delle acque dall'inquinamento;

**RITERNUTO** pertanto necessario intervenire, per inibire attività che immettono nel flusso delle acque sostanza nocive ed inquinanti per la salute umana e per la fauna acquatica;

**VISTO** il D.Lgs. 152/06;

**VISTO** il D.,Lgs. 267/2000;

### **ORDINA**

con efficacia immediata, il divieto di utilizzare l'area della fonte naturale Taverne a guisa di lavatoio pubblico. Il divieto si intende istituito a carico di qualsiasi soggetto, senza esclusione alcuna.

### **AVVERTE**

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa nei limiti edittali da € 100,00 a € 500,00. In caso di reiterazione specifica sarà applicata una sanzione pecuniaria amministrativa nei limiti edittali da Euro 200,00 a Euro 500,00. Le sanzioni saranno irrogate secondo la procedura prescritta dal Regolamento Comunale in materia di Sanzioni Amministrativa e per quanto in esso non previsto applicando la procedura fissata dalla legge quadro in materia di sanzioni amministrative (Legge 689/81).

### **DISPONE**

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

Che la presente ordinanza venga:

pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune;

affissa e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

inserita sul sito ufficiale del Comune di Sala Consilina.


Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

Prefettura di Salerno;

Stazione dei Carabinieri di Sala Consilina;

Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.

**Sala Consilina, 04.07.2014**



**IL SINDACO**  
**Francesco CAVALLONE**